

**F.L.C.**

FILLEA - CGIL / FILCA - CISL / FENEAL - UIL

Reggio Emilia

**Contratto  
Integrativo  
Provinciale  
Edili  
Settore  
Industria**

Ottobre 1989

Stampato presso Centro Stampa - Sede Sindacale C.d.L.T. - Via Pernuda 42 - Reggio Emilia  
Chiuso in tipografia Novembre 1990

**INDICE**

Art. 1	Sistema di informazioni	pag. 5
Art. 2	Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti	pag. 6
Art. 3	Formazione professionale	pag. 7
Art. 4	Mercato del lavoro	pag. 7
Art. 5	Ambiente di lavoro	pag. 7
Art. 6	Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro	pag. 8
Art. 7	Mensa	pag. 9
Art. 8	Orario di lavoro	pag. 10
Art. 9	Sospensione e riduzione di lavoro	pag. 10
Art. 10	Ferie	pag. 10
Art. 11	Trattamento economico per ferie, festività, riposi annui	pag. 11
Art. 12	Accantonamento per gratifica natalizia	pag. 12
Art. 13	Trattamento economico infortunio sul lavoro e malattia professionale	pag. 12
Art. 14	Classificazione dei lavoratori	pag. 13
Art. 15	Indennità territoriale di settore	pag. 13
Art. 16	Premio di produzione impiegati	pag. 14
Art. 17	Trasferta operai e impiegati	pag. 15
Art. 18	Trasporto	pag. 16

Art. 19	Indennità atrezzi	pag.	17
Art. 20	Indennità per lavori in alta montagna	pag.	17
Art. 21	Indennità per operai linee elettriche e telefoniche	pag.	17
Art. 22	Premio di professionalità edile	pag.	18
Art. 23	Cassa Edile	pag.	18
Art. 24	Ente Scuola Edile	pag.	18
Art. 25	Quote sindacali di servizio	pag.	19
Art. 26	Diritti sindacali	pag.	19
Art. 27	Patronati	pag.	19
Art. 28	Multe e trattenute	pag.	19
Art. 29	Validità e durata	pag.	20
Allegato "A"	Patronati Sindacali Unitari	pag.	21
Allegato "B"	Scheda comunicazione appalti (subappalti e di adesione ai Contratti Collettivi Nazionali/Terr. li	pag.	22
Tab. riepilogativa	Assistenze straordinarie al 1.10.89 Cassa Edile	pag.	23
Allegato	Dichiarazione di domicilio assegni anticipazione INAIL presso impresa	pag.	24

Addi, 11 Ottobre 1989 in Reggio Emilia

TRA

l'Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia Collegio Costruttori Edili - rappresentato dal Presidente del Collegio stesso, geom. Tonino Piazzini e dal Rag. Ivano Spaggiari assistiti dal dott. Maurizio Dallolio e dal geom. Antonio Pinotti,

e

la F.L.C. (Federazione Lavoratori Costruzioni fra FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FeNEAL - UIL) rappresentata dai Sigg. James Beltrami, Antonio Canova, Stefano Cattini, Bartolomeo Codeluppi, Vincenzo Ferrarini, Svenno Ferri, Angelo Filippini, William Leoni, Mauro Longagnani, Ciro Maiocchi, Flavio Mergio, Orlando Montanari, Leonello Parisoli, Michele Sironi e Fulvia Tozzola;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 7 Ottobre 1987, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

### ART. 1 - SISTEMA DI INFORMAZIONI

Le parti concordano di dare corso a quanto stabilito dal C.C.N.L. 7/10/87 relativamente alla istituzione di un sistema di informazione sulla situazione del settore e sugli investimenti.

A tale riguardo il Collegio Costruttori Edili fornirà, nel corso di appositi incontri, informazioni globali concernenti le proprie imprese aderenti:

- sullo stato e sulle prospettive della occupazione nel settore;
- sulla struttura dell'occupazione per età, sesso e categoria;
- sul mercato del lavoro;
- sulle prospettive e sui progetti di formazione professionale;
- sulle previsioni di sviluppo del settore nel territorio in riferimento alla industrializzazione e alle evoluzioni tecnologiche. Le informazioni di cui sopra saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;

- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Gli incontri avverranno con periodicità semestrale, su richiesta della F.L.C., entro marzo e settembre di ogni anno.

### **ART. 2 - IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI** (art. 14 - 15 C.C.N.L. 7.10.1987)

Per l'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti, si richiamano integralmente le norme di cui alla legge 23.10.60, n. 1369 e art. 14 - 15 del C.C.N.L. 7.10.87.

Le imprese sono impegnate a perseguire e favorire il rientro all'interno delle proprie capacità produttive delle lavorazioni tipicamente edili.

Le lavorazioni tipicamente edili non possono, in ogni caso, essere appaltate o subappaltate nel caso siano eseguibili - per capacità professionale, disponibilità dei lavoratori e tempi tecnici - da lavoratori dipendenti dall'impresa madre.

Nei contratti di subappalto sarà anche inserita apposita clausola che consenta l'utilizzazione di dipendenti dell'impresa madre nei lavori appaltati o subappaltati, oppure il diritto a scorporare parte delle opere appaltate o subappaltate.

Il Collegio Costruttori Edili esplicherà il proprio massimo interessamento, affinché le imprese aderenti forniscano ai delegati di cantiere le comunicazioni di cui alla lettera b) dell'art. 15 C.C.N.L. 7 Ottobre 1987, quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori concernenti carpenteria, ferro e muratura appaltati o subappaltati.

Tali comunicazioni, finalizzate a garantire il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di mano d'opera, dovranno indicare le opere appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa cui si affidano i lavori e il numero presumibile dei lavoratori da questa occupati, i prevedibili tempi di realizzazione dell'opera e l'impiego dell'impresa sopraccitata al rispetto del Contratto nazionale e del Contratto Integrativo Provinciale.

Il Collegio dei Costruttori Edili si impegna, inoltre, ad esaminare con la F.L.C., ogni qualvolta si riterrà necessario, i problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra nelle sedi di competenza.

Le parti convengono di avviare, sulla materia degli appalti e subappalti, il confronto in sede locale allo scopo di rendere fattivo e operante l'impegno per la tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza sui cantieri e la trasparenza nelle procedure di appalto e subappalto. In caso di appalto e subappalto e' fatto

obbligo alle imprese di trasmettere le documentazioni di cui all'allegato B del presente accordo.

### **ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE** (art. 88 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Premesso che la situazione occupazionale del settore risente di un progressivo invecchiamento per la crescente elevazione dell'età media dei lavoratori, le parti concordano che la Scuola Edile appronti programmi che, tenendo conto delle esigenze alla stessa presentate, incentivino la permanenza dei lavoratori nel settore edile e stimolino l'adesione allo stesso di nuova forza lavoro.

Inoltre le parti concordano che la Scuola Edili organizzi la formazione teorico-pratica prevista dall'Accordo Interconfederale 18 Dicembre 1988.

### **ART. 4 - MERCATO DEL LAVORO**

Le parti concordano che la Cassa Edile sia la sede appropriata per effettuare indagini conoscitive concernenti tutti gli aspetti del mercato del lavoro nel comparto dell'edilizia.

### **ART. 5 - AMBIENTE DI LAVORO**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20.5.70, e' riconosciuto alle rappresentanze Sindacali Aziendali il diritto di verificare le eventuali situazioni che si possono determinare, al fine di evitare ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole in ordine alla salute e all'integrità fisica dei lavoratori.

Al fine di rendere efficace una azione preventiva e di difesa della salute dei lavoratori, le Rappresentanze Sindacali aziendali promuoveranno la ricerca, la elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute, ricorrendo, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, a particolari indagini ed accertamenti in ordine ai fattori di rischio e/o nocività.

Gli interventi sopra indicati potranno essere effettuati avvalendosi anche di istituti specializzati della U.S.L. (Servizio di Medicina Preventiva del Lavoro).

Gli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi sopra indicati saranno a carico

delle imprese se tale utilizzo sarà concordato tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, altrimenti farà carico alla parte, Rappresentanze Sindacali Aziendali oppure Impresa, che avrà richiesto l'intervento.

I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame fra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali per l'adozione delle eventuali misure correttive.

### Servizi Collettivi di Cantiere

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, le imprese avranno cura di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri di costruzioni:

- a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- b) un locale ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali;
- c) servizi igienico sanitari con acqua corrente e doccia;
- d) uno scaldavivande.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le disponibilità di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno aver sede in un unico locale, purché suddiviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'inizio dei lavori nei cantieri, purché queste abbiano una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire di analoghi servizi nelle vicinanze.

### ART. 6 - COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

(art. 31 C.C.N.L. - 7.10.87)

Si conviene di istituire il comitato Paritetico Territoriale allo scopo di porre in essere lo strumento idoneo per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene ed in generale il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Il Comitato Paritetico Territoriale deve formulare proposte e suggerimenti alle imprese, in merito alla predisposizione di appositi piani di sicurezza, che diventino vincolanti per tutte le aziende che operano nei cantieri.

I piani di sicurezza potranno essere presi in visione dalle R.S.A. e dalle

OO.SS.

La costituzione ed il funzionamento del suddetto Comitato, saranno disciplinati dal protocollo di intesa 24 Settembre 1976, allegato al C.C.N.L. 6.7.1983.

### ART. 7 - MENSA

Hanno diritto alla mensa i dipendenti operai e gli impiegati tecnici che operano prevalentemente sui cantieri.

Allo scopo di promuovere e garantire il diritto al godimento del servizio mensa, viene definita la seguente normativa.

Per i lavoratori dipendenti che siano occupati in un solo cantiere o in più cantieri limitrofi, l'azienda organizzerà il servizio mensa in collaborazione alle Rappresentanze Sindacali.

La mensa sarà costituita, quando si realizzi la possibilità di ricevere in cantiere pasti caldi senza oneri o servizi di trasporto a carico dell'impresa.

Qualora il servizio mensa così definito non possa essere organizzato nel cantiere dell'azienda, si farà ricorso, se possibile, ad un servizio posto all'esterno del cantiere, preferibilmente presso centri o mense sociali, comunali o intercomunali, ritenuti idonei allo scopo, sotto il profilo alimentare e logistico per il rispetto degli orari di lavoro.

Il pasto è composto da: 1° piatto - 2° piatto e contorno - frutta - una bevanda e pane.

Cio' premesso, l'impresa si assumerà l'onere della spesa del pasto nella misura di 3/4; il restante 1/4 sarà a carico del lavoratore al quale sarà trattenuto mensilmente il relativo importo.

Ove non si renda possibile il servizio mensa esterno o interno, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva pari a L. 2.500 giornaliere dal 1° Ottobre 1989 e L. 3.500 giornaliere dal 1° Gennaio 1991.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 7.10.1987.

Tenuto presente che in sede di stipula del presente contratto le parti dichiarano di privilegiare l'istituzione della mensa interna o esterna, si precisa che l'indennità sostitutiva non deve essere corrisposta nei seguenti casi:

- 1) ai lavoratori che, prestando la propria attività nel cantiere ove sia stata istituita la mensa interna o esterna, rinuncino, per qualsiasi ragione a tale servizio;
- 2) ai lavoratori che non possono far valere almeno 4 ore di effettiva presenza al lavoro nel cantiere, fatto salvo - in ogni caso - che non siano stati comandati dall'impresa, per il rimanente numero di ore lavorative, per lavori fuori dal cantiere

ove prestano abitualmente e continuamente servizio.

Sono assorbiti, fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Resta altresì inteso che, per la vigenza del presente C.I.P., non potranno essere stipulati accordi a qualunque livello che modifichino in alcun modo il contenuto e la portata del presente articolo.

#### **ART. 8 - ORARIO DI LAVORO**

(art. 5 del C.C.N.L. - 7.10.1987)

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. 7.10.1987, la distribuzione del normale orario di lavoro nell'anno solare viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Nell'ambito della settimana lavorativa, le 40 ore vengono ripartite in 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì.

Eventuali lavorazioni, effettuate nella giornata del sabato, saranno retribuite con la maggiorazione (del 35%) prevista dall'art. 20 del C.C.N.L. 7.10.1987.

#### **ART. 9 - SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO**

(art. 9 del C.C.N.L. 7.10.1987)

A parziale modifica del terzo comma dell'art. 9 del C.C.N.L. 7.10.1987, si concorda che gli accanti che le imprese debbono erogare, nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, non dovranno comportare, per ogni operato, l'esposizione di un importo complessivo superiore a 200 ore di integrazione, non ancora autorizzato dall'I.N.P.S.

#### **ART. 10 - FERIE**

(art. 16 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Fermo restando l'art. 16 del C.C.N.L. 7.10.1987, si conviene che l'intero periodo di ferie sarà stabilito di comune accordo, di norma entro il 30 APRILE di ogni anno, tra l'impresa e la Rappresentanza Sindacale Aziendale in modo tale da garantire il godimento di 3 settimane consecutive collettive, nel periodo 1<sup>a</sup> Luglio - 15 Settembre di ciascun anno. La rimanente settimana sarà concordata con gli stessi criteri e fruita, preferibilmente, nel restante periodo dell'anno.

Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considerano interrotte per la durata del ricovero medesimo.

Nelle imprese in cui non sia possibile, per ragioni tecniche (lavori stradali, nell'alveo dei fiumi, costruzione linee elettriche e telefoniche, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, ecc...), il rispetto di quanto previsto nei commi precedenti, dovrà essere comunque garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di due settimane, nel periodo estivo sopra citato; in tal caso le rimanenti due settimane saranno concordate con gli stessi criteri e fruita nel restante periodo dell'anno.

Per il computo delle ferie si farà riferimento all'anno solare.

Resta inteso che, nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, i lavoratori avranno diritto a tanti dodicesimi di ferie quanto sono i mesi di anzianità di servizio prestati alle dipendenze dell'impresa nel corso dell'anno.

La frazione di mese superiore ai 15 gg. verrà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Accordi diversi, rispetto a quanto previsto del presente articolo, dovranno essere comunicati per iscritto alle due parti contraenti il presente contratto.

#### **ART. 11 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITA', RIPOSI ANNUI**

A parziale modifica degli artt. 5, 16, 18 e 19 del C.C.N.L. 7.10.1987, il trattamento economico per le ore di ferie, festività e riposi annui, è corrisposto ai lavoratori direttamente in busta paga dall'impresa contestualmente alla retribuzione del periodo di godimento, secondo le seguenti modalità:

- a) le giornate di ferie sono retribuite in ragione di 8 ore cadauna e o 40 ore settimanali con la paga oraria globale di fatto.
- b) le festività che ricorrono durante il periodo di malattia, T.B.C., sono pagate sempre in ragione di 8 ore cadauna con la paga oraria globale di fatto in modo distinto dal trattamento dovuto per anticipazione di malattia. Nel caso di infortunio o malattia professionale, gli importi corrisposti per retribuire le festività sono equivalenti alla differenza fra quanto corrisposto dall'INAIL ed il 100% della festività stessa.

### ART. 12 - ACCANTONAMENTO PER GRATIFICA NATALIZIA

L'accantonamento presso le Casse Edili relativo agli importi di gratifica natalizia e' del 10%. Tale percentuale sara' pertanto accantonata per tutte le ore lavorate ordinarie, per le ore lavorabili perdute dal lavoratore per malattia, T.B.C., infortunio o malattia professionale, per le ore retribuite a titolo di ferie, festività e riposi annui.

### ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le parti si impegnano a verificare la possibilita' di addivenire ad una convenzione con l'INAIL, in base alla quale sia possibile, tramite Cassa Edile, anticipare, con il pagamento della mensilita' di competenza, ai lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, le quote a carico dell'Istituto.

Quanto sopra entro novembre 1989.

Nel caso non fosse possibile conseguire l'ipotesi sopra indicata, le parti si incontreranno per analizzare eventuali diverse soluzioni del problema in sede di Cassa Edile.

### (Accordo del 5.10. '90)

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui intervenga l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1991, le imprese anticiperanno, alle normali scadenze di paga e unitamente alle integrazioni di loro pertinenza, le indennità a carico dell'Istituto Assicuratore.

Quanto sopra fino al momento della cessazione della indennità di invalidità temporanea erogata dal predetto Istituto Assicuratore, allorchè saranno operati dalle imprese gli eventuali conguagli.

Per beneficiare delle anticipazioni di cui ai commi precedenti, i lavoratori dovranno sottoscrivere la comunicazione di cui all'allegato al presente Accordo.

### ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (art. 79 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 79 del C.C.N.L. 7.10.1987, si conviene che appartengano al 3° livello della nuova scala classificatoria i lavoratori:

- capisquadra in grado di coordinare sotto la Direzione del tecnico l'attività di un cantiere partecipando eventualmente anche alla esecuzione del lavoro, con le seguenti caratteristiche di massima:
- avere conoscenza dei materiali e loro impiego;
- organizzare le varie fasi di lavorazione, coerentemente ai programmi di cantiere;
- distribuire razionalmente la mano d'opera e l'utilizzo delle attrezzature;
- leggere il disegno, conoscere le norme antinfortunistiche;
- rilevare i tempi di produzione.

Ai suddetti lavoratori viene riconosciuta una indennità di mansione pari a L. 20.000 mensili.

Detta indennità di mansione assorbe, fino a concorrenza, eventuali superminimi individuali a qualsiasi titolo erogati.

La normativa di cui sopra e' in vigore dal 1.1.82.

### ART. 15 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE (art. 12 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Con riferimento all'art. 12 del C.C.N.L. 7.10.1987 l'indennità territoriale di settore, per tutti gli operai e' fissata nelle seguenti entità mensili e decorrenze:

DAL 1° OTTOBRE 1989

operaio 4° livello	L.	219.303
operaio 3° livello-specializzato	L.	206.366
operaio 2° livello-qualificato	L.	186.424
operaio 1° livello-comune	L.	161.603

DAL 1° FEBBRAIO 1991

operaio 4° livello	L.	259.303
operaio 3° livello-specializzato	L.	243.366
operaio 2° livello-qualificato	L.	219.424

operaio 1° livello-comune

L. 189.603

Con decorrenza 1.10.1989 saranno assorbiti da eventuali erogazioni economiche collettive aziendali convenute nel 1988 e nel 1989, dei seguenti importi mensili:

operaio 4° livello L. 35.000  
 operaio 3° livello L. 32.000  
 operaio 2° livello L. 29.000  
 operaio 1° livello L. 25.000

Qualora dette erogazioni siano state convenute in misura egualitaria, l'assorbimento sarà di L. 32.000 mensili.

#### ART. 16 - PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI (art. 47 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Il premio di produzione di cui all'art. 47 del C.C.N.L. 7.10.1987, da corrispondere agli impiegati e' fissato nelle seguenti entita' mensili e decorrenza:

DAL 1° OTTOBRE 1989

7° livello (impiegato di 1° cat. super) L. 287.250  
 6° livello (impiegato di 1° cat.) L. 267.975  
 5° livello (impiegato di 2° cat.) L. 223.089  
 4° livello (assistente tecn. già 3° cat.) L. 204.404  
 3° livello (impiegato di 3° cat.) L. 192.438  
 2° livello (impiegato di 4° cat.) L. 173.689  
 1° livello (impiegato di 4° cat. 1° impiego) L. 150.232

DAL 1° FEBBRAIO 1991

7° livello (impiegato di 1° cat. super) L. 342.250  
 6° livello (impiegato di 1° cat.) L. 317.975  
 5° livello (impiegato di 2° cat.) L. 266.083  
 4° livello (assistente tecn. già 3° cat.) L. 244.404  
 3° livello (impiegato di 3° cat.) L. 229.438  
 2° livello (impiegato di 4° cat.) L. 206.689  
 1° livello (impiegato di 4° cat. 1° impiego) L. 178.232

Con decorrenza 1.10.1989 saranno assorbiti, da eventuali erogazioni economiche collettive aziendali convenute nel 1988 e nel 1989, dei seguenti importi mensili:

7° livello (impiegato di 1° cat. super) L. 54.000  
 6° livello (impiegato di 1° cat.) L. 45.000  
 5° livello (impiegato di 2° cat) L. 37.000  
 4° livello (assistente tecn. già 3° cat.) L. 35.000  
 3° livello (impiegato di 3° cat.) L. 32.000  
 2° livello (impiegato di 4° cat) L. 29.000  
 1° livello (impiegato di 4° cat. 1° impiego) L. 25.000

Qualora dette erogazioni siano state convenute in misura egualitaria, l'assorbimento sarà di L. 32.000 mensili.

#### ART. 17 - TRASFERTA OPERAI E IMPIEGATI (art. 22 e 57 del C.C.N.L. 7.10.1987)

A) Operai

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 22 del C.C.N.L. 7.10.1987, e' considerato in trasferta il lavoratore che esercita la sua attivita' in un posto di lavoro distante non meno di 6 Km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 Km dalla sede dell'azienda.

Tali distanze sono computate secondo le percorrenze piu' brevi.

Al lavoratore in trasferta verra' rimborsato a pie' di lista, oltre le spese di viaggio, l'intero importo del pasto consumato tramite servizio di mensa di cui all'art. 7 del presente accordo; oppure ove tale servizio risulti inattuabile, l'importo del pasto consumato in trattoria, con la quale l'azienda stipulera' apposita convenzione.

Qualora il già citato posto di lavoro sia situato, invece, ad una distanza superiore a Km. 8 dalla sede dell'azienda, oltre al rimborso delle spese di viaggio e del pasto, come da comma precedente, sarà corrisposta al lavoratore considerato in trasferta una diaria secondo le seguenti decorrenze, modalita' e misure:

DAL 1.10.1989

- per distanze da Km. 8 a Km. 12 L. 1.500 giornalieri;  
 - per distanze da Km. 12 a Km. 18 L. 2.000 giornalieri;  
 - per distanze da Km. 18 a Km. 25 L. 3.000 giornalieri;

- per distanze da km. 25 a km. 45 L. 5.500 giornaliera;
- per distanze da km. 45 a km. 65 L. 7.000 giornaliera;
- per distanze da km. 65 a km. 100 L. 8.000 giornaliera;
- per distanze oltre i km. 100 L. 15.000 giornaliera;
- in caso di pernottamento oltre i 100 km. L. 20.000 giornaliera.

DAL 1.1.1991

- per distanze da km. 8 a km. 12 L. 1.500 giornaliera;
- per distanze da km. 12 a km. 18 L. 2.500 giornaliera;
- per distanze da km. 18 a km. 25 L. 3.500 giornaliera;
- per distanze da km. 25 a km. 45 L. 6.000 giornaliera;
- per distanze da km. 45 a km. 65 L. 8.000 giornaliera;
- per distanze da km. 65 a km. 100 L. 9.000 giornaliera;
- per distanze oltre i km. 100 L. 15.000 giornaliera;
- in caso di pernottamento oltre i 100 km. L. 20.000 giornaliera.

La diaria di cui sopra non spetterà comunque al lavoratore quando il cantiere e' situato sul percorso casa-impresa.

#### B) Impiegati

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 57 del C.C.N.L. 7.10.1987, all'impiegato deve essere corrisposta:

- in caso di pernottamento fuori sede, oltre i 100 km. una indennita' giornaliera di L. 20.000;
- in caso di non pernottamento, ma comunque di missione protrattasi per tutta la giornata oltre i 100 km una indennita' di L. 15.000 giornaliera.

Sia nei casi di cui al punto A) e B) del presente articolo, rimangono salve eventuali condizioni di miglior favore.

#### ART. 18 - TRASPORTO

I lavoratori non considerati in trasferta che usano il proprio mezzo per recarsi al lavoro, dalla sede dell'impresa al cantiere, verranno rimborsati delle spese sostenute con una franchigia di km. 4.

Ai lavoratori, che utilizzano il proprio mezzo per conto dell'impresa, verranno rimborsate le spese sostenute.

A coloro che conducono non occasionalmente mezzi dell'impresa per il

trasporto degli altri lavoratori alla dell'azienda o sui cantieri verra' erogata una indennita' di L. 2.000 giornaliera.

Le imprese garantiscono che i mezzi e le macchine operatrici saranno provvisti di polizza assicurativa che copra i trasportati e la responsabilita' verso terzi.

#### ART. 19 - INDENNITA' ATTREZZI

(art. 40 - lett.c - del C.C.N.L. 7.10.1987)

Ai sensi dell'art. 40 lettera c) del C.C.N.L. in vigore, ai lavoratori che si servono di attrezzi di lavoro usuali di loro proprieta', verra' corrisposta, da parte dell'impresa, una indennita' di L. 30.000 annue.

Resta inteso che, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi della indennita' di cui sopra quanti sono i mesi di anzianita' di servizio prestati alle dipendenze dell'impresa.

Le frazioni di mese superiore ai 15 gg. vengono considerate e questi effetti come mese intero.

#### ART. 20 - INDENNITA PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

(art. 24 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Per i lavori in alta montagna, oltre i 1.100 metri, verra' corrisposta una indennita' corrispondente al 9% della paga globale, qualora i lavoratori, per raggiungere il cantiere, siano costretti a percorrere a piedi oltre mezz'ora di cammino fuori dalle strade ordinarie, senza poter usufruire, per tale ultimo percorso, dei mezzi di trasporto predisposti dal datore di lavoro.

#### ART. 21 - INDENNITA' PER OPERAI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

(art. 21 del C.C.N.L. 6.7.83)

Con espreso riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del C.C.N.L. 7.10.1987 Gruppo E, l'indennita' in oggetto e' fissata nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

**ART. 22 - PREMIO DI PROFESSIONALITA' EDILE**  
(art. 30 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Il contributo dovuto dalle imprese a copertura degli oneri relativi al premio di professionalita' edile deve essere versato alla Cassa Edile, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalita' previste dall'art. 30 del C.C.N.L. e del relativo regolamento.

Al fine di adeguare il contributo in parola alle attuali esigenze di gestione e per garantire la piena attuazione contrattuale dell'istituto, si conviene che il contributo sia fissato con decorrenza 1.1.1987 nella misura della % deliberata dal C. di A. Cassa Edile per ogni anno, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinarie, effettivamente prestate, le ore di ferie e festività.

**ART. 23 - CASSA EDILE**  
(art. 38 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Il contributo per la Cassa Edile, a norma dell'art. 38 del C.C.N.L. e' determinato nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile di cui 5/6 a carico dei datori di lavoro e 1/6 a carico degli operai dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione soggetti al premio per l'assicurazione contro gli infortuni.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta in ogni singolo periodo di paga.

Le aziende sono tenute a versare alla Cassa Edile ad ogni periodo di paga, sia la quota a loro carico sia quella a carico degli operai.

Le prestazioni della Cassa Edile sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa, nei limiti della disponibilita' dell'esercizio.

**ART. 24 - ENTE SCUOLA EDILE**  
(art. 88 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Il contributo posto a carico delle Aziende per l'Ente Scuola Edile, a norma dell'art. 88 del C.C.N.L., è determinato nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Scuola Edile.

**ART. 25 - QUOTE SINDACALI E DI SERVIZIO**  
(art. 38 - punto c - e 39 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Fermo restando il sistema vigente di riscossione delle quote sindacali (trattenute sull'accantonamento di gratifica natalizia), per tutto quanto concerne le quote di servizio territoriali, i sindacati di categoria FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL concordano di applicare il protocollo d'intesa, da loro sottoscritto, del 30.07.1986.

Per l'Associazione Imprenditoriale firmataria, la quota di servizio territoriale e' confermata nella misura dello 0,30% del monte salari a carico delle aziende e verra' mensilmente versata dalle stesse alla Cassa Edile.

**ART. 26 - DIRITTI SINDACALI**  
(art. 95 e 97 del C.C.N.L. 7.10.1987)

Le ore di permesso stabilite nell'art. 97 del C.C.N.L. 7.10.1987 sono cumulabili trimestralmente.

Nelle imprese, che occupano sino a 15 unita' lavorative, ai rappresentanti sindacali sara' garantito, ogni anno, un monte ore di permessi retribuiti pari ad un'ora per ogni dipendente in forza alla data del 1° gennaio e fino ad un massimo di 12 ore complessive.

**ART. 27 - PATRONATI**

Le parti si danno atto che i Patronati svolgeranno la propria attivita' presso le imprese edili secondo le norme regolamentari previste, in funzione dell'art. 12 della Legge 300 del 20.5.70, nell'allegato "A" del presente Contratto.

**ART. 28 - MULTE E TRATTENUTE**

I proventi delle multe e delle trattenute, che non rappresentino il risarcimento di danni, applicato a norma dell'art. 91 del C.C.N.L. saranno devoluti a favore della Cassa Edile.

## ART. 29 - VALIDITA' E DURATA

Il presente Contratto Integrativo e' valido per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia a decorrere dall'1 ottobre 1989 e avra' la durata e la scadenza che saranno stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

## ALLEGATO "A"

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, i Patronati I.N.C.A. - I.N.A.S. - I.T.A.L. potranno svolgere, su un piano di parita', i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori mediante propri funzionari, muniti di documento di riconoscimento attestante la qualifica, rilasciata dalla Direzione dei Patronati stessi, da esibire per l'ingresso in cantiere.

I medesimi predetti funzionari potranno ricevere i lavoratori, che intendono usufruire delle loro prestazioni, durante l'ultima ora dell'orario di lavoro giornaliero.

Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i funzionari dei Patronati dovessero conferire durante l'orario di lavoro con un dipendente dell'Azienda per l'espletamento del mandato conferito, gli stessi funzionari di Patronati ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale, la quale provvedera' a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi momentaneamente dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreche' non ostino motivi di carattere tecnico od organizzativo.

Nell'espletamento delle loro funzioni, i rappresentanti dei Patronati potranno richiedere, su delega del lavoratore interessato, al datore di lavoro, che si impegna a fornirle tempestivamente, le necessarie informazioni per potere espletare le pratiche riguardanti l'attivita' del Patronato, ivi compresa la visione del registro infortuni.

Qualora per particolari temporanee ragioni non sia possibile ai Patronati assicurare la Presenza di propri funzionari secondo quanto sopra precisato, i Patronati potranno (previa segnalazione scritta del nominativo alla Direzione Aziendale) - incaricare un lavoratore membro della Rappresentanza Sindacale Aziendale di provvedere, fuori dell'orario di lavoro, ad attivita' generiche (informativa, collegamento, ecc.) inerenti i compiti previsti dal citato art. 1 del D.L.C.C.P.S. n. 804.

## ALLEGATO "B"

SCHEMA DI LETTERA DELL'IMPRESA APPALTANTE (O SUBAPPALTANTE)  
 ALLA CASSA EDILE E, PER CONOSCENZA, AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA  
 E ASSISTENZA

- ALLA CASSA EDILE DI \_\_\_\_\_  
e per conoscenza
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE (INPS)  
Sede di \_\_\_\_\_
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)  
Sede di \_\_\_\_\_
- COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DELL'ASSOCIAZIONE  
INDUSTRIALI DI REGGIO EMILIA  
Sede di \_\_\_\_\_

Oggetto: C.C.N.L. 7 ottobre 1987 per i lavoratori dipendenti da imprese  
 edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa ..... agli effetti della "disciplina dell'impiego di  
 mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel contratto collettivo nazionale 7  
 ottobre 1987 per i lavoratori da imprese edili ed affini", comunicata a codesta Cassa Edile  
 ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato la esecuzione di lavori di \_\_\_\_\_

per il cantiere di \_\_\_\_\_ all'Impresa \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

- Dati concernenti impresa appaltatrice o subappaltatrice

n. INPS \_\_\_\_\_  
 n. INAIL \_\_\_\_\_  
 n. Cassa Edile \_\_\_\_\_  
 n. C.C.I.A. \_\_\_\_\_  
 n. Albo Artigiani \_\_\_\_\_

Per codesta Cassa Edile, a norma dei citati contratti collettivi, si trasmette in  
 allegato, la dichiarazione rilasciata dall'Impresa esecutrice.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DELLA IMPRESA APPALTATRICE O SUB-  
 APPALTATRICE O SUBAPPALTANTE DI ADESIONE AL CONTRATTO NA-  
 ZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO ED AGLI ACCORDI INTEGRATIVI LOCALI

Spett.le Impresa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La sottoscritta Impresa \_\_\_\_\_ con

sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, di

chiara che con contratto verbale di appalto stipulato in data \_\_\_\_\_

ha assunto l'esecuzione per conto dell'Impresa \_\_\_\_\_

dei lavori di \_\_\_\_\_ nel cantiere di \_\_\_\_\_

La sottoscritta Impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli  
 operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o  
 subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il  
 trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale  
 sottoscritto il 7.10.1987 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini e con  
 gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti  
 della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti  
 collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta Impresa dichiara di

\_\_\_\_\_ avere operai dipendenti  
 \_\_\_\_\_ non avere operai dipendenti

la sottoscritta Impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la  
 presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Timbro e data

\_\_\_\_\_

**Allegato**

Spett.le  
INAIL  
Via Monte Marmolada, 5  
42100 Reggio Emilia

Oggetto: Comunicazione

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dipendente  
dell'impresa Edile \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

autorizzo

Codesto Spettabile Istituto a localizzare l'assegno a me intestato presso la Sede della Impresa stessa.

La presente autorizzazione sarà valida per ogni liquidazione di infortunio che mi capitasse fino a che durerà l'attuale rapporto di lavoro.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

\_\_\_\_\_ Firma

Data, \_\_\_\_\_